



COMUNE DI COSTA MASNAGA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 18/12/2020

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO "OMISSIS" ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI LECCO NOTIFICATO IN DATA 12/8/2020 PROT.N.5511 -NOMINA DEL DIFENSORE

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di Dicembre alle ore 18:30, presso la SALA GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	PANZERI SABINA	SI
VICE SINDACO	POZZI CRISTIAN	SI
ASSESSORE	CAZZANIGA ANNA	SI
ASSESSORE	CORBETTA MAURIZIO	--
ASSESSORE	ROSSINI GIOVANNI PAOLO	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.

Assume la presidenza PANZERI SABINA.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.

Sono presenti:

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Rossini Giovanni Paolo.

DA REMOTO: Cazzaniga Anna e il Segretario Comunale, dott.ssa Emilia Romaniello

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 116 DEL 18.12.2020

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO “OMISS” ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI LECCO NOTIFICATO IN DATA 12/8/2020 PROTN.5511- NOMINA DEL DIFENSORE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 12.8.2020 è pervenuto al Comune un atto di citazione del Tribunale di Lecco, da parte di *Omissis*

LETTI gli atti relativi alla procedura e valutato opportuno costituirsi in giudizio a tutela delle ragioni dell'Ente;

CONSIDERATO che il Comune di Costa Masnaga non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

RICHIAMATO l'art. 17 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) che esclude la rappresentanza legale dal novero degli appalti cui si applicano le disposizioni del Codice;

RICHIAMATA la recente decisione della Corte Europea di Giustizia C-264/2018, la quale precisa che *” i servizi di arbitrato e di conciliazione [...] e altre forme analoghe di risoluzione alternativa delle controversie sono selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti. Infatti, gli arbitri e conciliatori devono sempre essere accettati da tutte le parti della controversia e sono designati di comune accordo da queste ultime. Un ente pubblico che lanci una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici per un servizio di arbitrato o di conciliazione non potrebbe, pertanto, imporre all'altra parte l'aggiudicatario di tale appalto in quanto arbitro o conciliatore comune. E aggiunge che risponde allo stesso principio l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva sugli appalti, di tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Tale rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si*

attende dai servizi da prestare. Peraltro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni. Ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all'articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell'Unione ha potuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di detta direttiva. Ne risulta che, per loro stessa natura, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24";

VISTO che, in forza di tali principi espressi dalla Corte Europea di Giustizia nella su richiamata decisione, la Giunta ha individuato, tra i difensori iscritti all'albo dei legali di Costa Masnaga, quale difensore dell'Ente nella procedura indicata in premessa, l'Avv. Fabio Tucci del Foro di Lecco, con studio in Lecco, palazzo San Giacomo via Roma n. 73;

RITENUTO pertanto di voler affidare l'incarico di difesa dell'Ente nel giudizio dinanzi al Tribunale di Lecco all'Avv. Fabio Tucci;

ACQUISITO il preventivo e la nota spesa, suddiviso per fasi, redatto dall'Avv. Tucci, è pari a € 2.044,31 oltre di spese 15% per € 306,65, CPA 4% per € 94,04;

RITENUTO di dover dare mandato al Responsabile del Servizio Affari generali e il servizio Economico Finanziario, ciascuno per la propria competenza, di porre in essere tutti gli atti conseguenti all'adozione del presente deliberato, tra cui tra cui la redistribuzione della relativa determina impegno di spesa per gli importi sopra indicati;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espressi sulla base dell'art. 49 TUEL dal Responsabile Affari Generali;

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-Bis del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario attestante la relativa copertura finanziaria;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco a costituirsi in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecco per il giudizio promosso

da “omissis” tramite l’Avv. Fabio Tucci del Foro di Lecco, con studio in Lecco, palazzo San Giacomo via Roma n. 73, firmando il relativo mandato alle liti;

2. **DI DARE ATTO** che, come da preventivo acquisito, il compenso per l’attività professionale da svolgere è pari ad € 2.245,00 (duemiladuecentoquarantacinque/00) incluso spese 15%, CPA 4%;

3. **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Affari generali e il servizio Economico Finanziario, ciascuno per la propria competenza, di porre in essere tutti gli atti conseguenti all’adozione del presente deliberato, tra cui la predisposizione della relativa determina impegno di spesa per gli importi sopra indicati.

4. **DI DISPORRE**, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune.

5. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza amministrativa;

6. **DI COMUNICARE** la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

7. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con solerzia a quanto deliberato.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla Regolarità Tecnica della proposta **n.ro 1004 del 18/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PANZERI SABINA** in data **18/12/2020**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 1004 del 18/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **LOREFICE COSTANZA** in data **18/12/2020**.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PANZERI SABINA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA** attesta che in data 05/01/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.